

Il Ministro della difesa
di concerto con
il Ministro della Salute

- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare;
- VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'articolo 51:
- comma 8-ter, che istituisce la qualifica del "soccorritore militare per le forze speciali", in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato;
- comma 8-quater, nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione per l'accesso alla citata qualifica, nonché i limiti e le modalità di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali;
- VISTI gli STANAG NATO 2523 e AJP-3.5 (B), contenenti la disciplina delle operazioni speciali e le direttive SMD PID/O-3.5 "La Dottrina Interforze delle Operazioni Speciali", ed. 2018 (R) e SMD-FS-001/R "Direttiva Strategica per l'impiego delle Forze Speciali", ed. 2021 (R);
- VISTI gli STANAG NATO 2132 e 2228 relativi ai criteri di somministrazione delle manovre salvavita nell'ambito delle manovre militari in contesto tattico;
- VISTE le specifiche dei corsi teorico-pratico *Nato Special Operations Combat Medic* (NSOCM) e *Special Operations Combat Medic* (SOCM) attualmente frequentati da militari selezionati delle Forze Speciali di cui all'Allegato A;
- VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 17 novembre 2008, in materia di regolamentazione e approvazione del percorso formativo e dei compiti del soccorritore militare agente nell'ambito delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;

- VISTO il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 8 aprile 2021, n. 84, recante Delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato, sen. prof. Pierpaolo Sileri;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 19 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 9 aprile 2021, n. 85, recante Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro della difesa, al Sottosegretario di Stato sen. Stefania Pucciarelli, nonché la delega alla firma del presente decreto conferita con lettera del 19 ottobre 2022;
- CONSIDERATO che le forze speciali sono forze appositamente designate, organizzate, addestrate ed equipaggiate che utilizzano tecniche e modalità di impiego esclusive, le cui attività possono essere condotte indipendentemente o inserite all'interno di un'operazione militare di livello strategico-operativo;
- CONSIDERATO che tali attività possono svolgersi anche in situazioni di grave e conclamato pericolo e non consentono la costante presenza di personale sanitario a ridosso della zona di operazione;
- RAVVISATA la necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso anche in contesti non permissivi e lontano da dispositivi o predisposizioni logistico-sanitarie

DECRETA:

Art. 1

Definizione

1. Il soccorritore militare per le forze speciali è un operatore delle forze speciali della Difesa specificamente formato per effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.

Art. 2

Modalità di accesso alla qualifica di soccorritore militare per le forze speciali

1. I criteri e i percorsi formativi alla qualifica di soccorritore militare per le forze speciali sono definiti dall'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. La qualifica di soccorritore militare per le forze speciali è subordinata all'essere in servizio presso il comparto operazioni speciali nazionale, con idoneità all'impiego in operazioni speciali e all'aver ottemperato agli obblighi di mantenimento delle capacità tecnico-pratiche di tipo sanitario prescritte.

Art. 3

Limiti e modalità di intervento

1. Il soccorritore militare delle forze speciali può effettuare le attività definite nell'allegato B, che costituisce parte integrante al presente decreto, esclusivamente nelle aree operative all'estero, nonché sui mezzi aerei ed unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori degli spazi aerei e delle acque territoriali nazionali e dovunque nel corso di operazioni speciali, ove l'indisponibilità di un trattamento sanitario e della possibilità di un'evacuazione sanitaria a breve termine potrebbero compromettere la vita del traumatizzato o l'esito della missione.
2. La qualifica del soccorritore militare delle Forze Speciali non dà luogo o diritto al conseguimento di alcun titolo abilitante all'esercizio di professione sanitaria, sia all'interno del comparto Difesa – Forze Armate e Arma dei Carabinieri – sia nel contesto civile.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria


1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 20 OTT 2022

p. IL MINISTRO DELLA DIFESA

Stephanie Piccinelli

p. IL MINISTRO DELLA SALUTE



PERCORSI DI FORMAZIONE

La formazione dei soccorritori militari per le forze speciali avviene tramite la frequenza del corso teorico-pratico Nato Special Operations Combat Medic (NSOCM) presso l'ISTC¹ ovvero del corso Special Operations Combat Medic (SOCM) presso la JFKSWCS² o un corso equipollente, nella forma e nella sostanza svolto presso istituti militari di paesi alleati riconosciuti in ambito internazionale/NATO ovvero a cura di idonee strutture formative militari nazionali.

La formazione deve coprire tutti i compiti previsti nell'allegato B e deve coprire i seguenti moduli didattici:

- (1) Concetti medico-scientifici e farmacologici di base
- (2) Trattamento del ferito in zona di operazione nei diversi scenari di impiego tattico
- (3) Trattamento rianimatorio e di stabilizzazione delle lesioni traumatiche pericolose per la vita
- (4) Assistenza sanitaria prolungata in zona di operazione
- (5) Percorsi clinico-assistenziali di cura
- (6) Generalità di Medicina ambientale
- (7) Generalità di Medicina tropicale
- (8) Procedure pratiche (es. medicina d'urgenza, medicina generale, terapia intensiva, anesthesiologia, chirurgia sotto stretta supervisione di un medico esperto).

Al termine della fase didattica dovrà essere effettuato un modulo pratico della durata di 2 settimane in ambiente ospedaliero ed extra-ospedaliero in ambito soccorso.

MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ E DELLA QUALIFICA

Il mantenimento delle capacità e della qualifica di soccorritore militare per le forze speciali è ottenuto tramite:

- (1) Esercitazioni e addestramenti periodici all'interno delle unità delle forze speciali.
- (2) Corso di aggiornamento ogni due anni presso strutture formative militari nazionali o analoghi istituti di formazione anche di paesi alleati riconosciuti in ambito internazionale/NATO della durata non inferiore ad una settimana. Le attività del corso rispondono ai dettami delle specifiche pubblicazioni NATO e sono incentrate sul mantenimento e aggiornamento delle conoscenze acquisite.

Il Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) autorizza e supervisiona il percorso, previo coordinamento dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, per il mantenimento e l'aggiornamento delle capacità acquisite dai soccorritori militari per le forze speciali.

¹ International Special Training Center in Pfullendorf, Germania.

² John Fitzgerald Kennedy Special Warfare Center and School in Fort Bragg, USA.

LIMITI E MODALITA' DI INTERVENTO

I Reparti di Forze Speciali si differenziano dalle forze convenzionali in quanto appositamente designati, organizzati, addestrati ed equipaggiati per la condotta di attività definite 'speciali' poiché tattiche nella loro essenza operativa ma di rilevanza strategica nei correlati effetti. Tali azioni, che si distinguono anche per l'utilizzo di tecniche e modalità di impiego non convenzionali, peculiari ed esclusive, possono essere condotte indipendentemente o inserite all'interno di un'operazione militare tradizionale di livello strategico-operativo. Le attività condotte dalle forze speciali non consentono la costante presenza di personale sanitario a ridosso della zona di operazione e possono svolgersi anche in situazioni di grave e conclamato pericolo. Tale scenario è accentuato nel caso di operazioni speciali condotte in contesti non permissivi e lontano da dispositivi o predisposizioni logistico-sanitarie.

Un soccorritore militare per le forze speciali è un operatore delle forze speciali della Difesa abilitato ad assicurare assistenza e supporto sanitario di base ed avanzato al ferito a seguito di attività precipue delle forze speciali, ove l'indisponibilità di un trattamento sanitario e della possibilità di un'evacuazione sanitaria a breve termine, potrebbero compromettere la vita del traumatizzato nonché l'esito della missione. La qualifica di soccorritore militare per le forze speciali è subordinata all'essere in servizio presso il comparto operazioni speciali nazionale, con idoneità all'impiego in operazioni speciali e all'aver ottemperato agli obblighi di mantenimento delle capacità tecnico-pratiche di tipo sanitario come da allegato A.

Il soccorritore militare per le forze speciali opera nell'ambito dell'intero spettro delle operazioni speciali provvedendo a:

- (1) fornire assistenza avanzata al traumatizzato in ambiente tattico seguendo le linee guida standard riconosciute in ambito NATO del Tactical Combat Casualty Care (TCCC)
- (2) eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base (BLS – basic life support) incluso l'uso di defibrillatori semi-automatici (DAE)
- (3) effettuare procedure invasive e procedure chirurgiche minori in assenza di personale sanitario qualificato
- (4) rilevare ed effettuare un primo trattamento di lesioni potenzialmente pericolose non da combattimento in assenza di personale sanitario o in attesa di consulto anche tramite telemedicina.

L'ambito di azione è ulteriormente definito dall'elenco delle attività di seguito riportate:

- A. Comprendere la terminologia medica comune anche in lingua inglese
- B. Valutazione e monitoraggio del ferito
- C. Riconoscere e gestire le emergenze e le lesioni traumatiche
- D. Eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base (BLS), incluso l'uso di defibrillatore semi-automatico (DAE)
- E. Stabilizzazione del ferito anche mediante la somministrazione dei seguenti fluidi:
 - (1) Cristalloidi
 - (2) Colloidi

- (3) soluzioni ipertoniche
- (4) Plasma liofilizzato

F. Somministrazione di acido tranexamico nelle emergenze emorragiche;

G. Gestione delle vie aeree attraverso i seguenti presidi sanitari:

- (1) pallone AMBU con reservoir
- (2) cannula nasofaringea
- (3) maschera laringea (dispositivo sovraglottideo)
- (4) cricotiroidotomia

H. Respirazione:

- (1) Somministrare ossigeno
- (2) Ventilare un paziente con un pallone autoespansibile da rianimazione

I. Riconoscere e trattare lo pneumotorace aperto e iperteso

I soccorritori militari delle forze speciali sono addestrati all'assistenza prolungata sul campo e al trattamento e sostegno iniziale del ferito per evitare operazioni di evacuazione non sicure prima del trasferimento a un livello di assistenza appropriato.

Il soccorritore militare per le forze speciali può operare anche coadiuvando il personale medico e infermieristico.



MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Legislativo
138